



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

Invito a Offrire
per i Diritti Audiovisivi Internazionali
della Supercoppa Italiana
Stagioni 2010-2011 e 2011-2012

Data di pubblicazione:
15 luglio 2010

Scadenza per la presentazione delle Offerte:
26 luglio 2010, h. 12:00 CET



Indice

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Premessa
- 1.2 La vendita centralizzata
- 1.3 Gli obiettivi della Lega Calcio
- 1.4 La Supercoppa Italiana
- 1.5 Richieste di chiarimenti
- 1.6 Definizioni

2. LA PROCEDURA DI SELEZIONE

- 2.1 Obiettivi
- 2.2 Avviso agli offerenti
- 2.3 Requisiti degli Offerenti
- 2.4 Requisiti delle Offerte
- 2.5. Apertura delle buste
- 2.6. Le trattative private
- 2.7 Assegnazione dei Diritti
- 2.8 Corrispettivo
- 2.9 Pagamenti
- 2.10 Garanzie

3. I DIRITTI AUDIOVISIVI

- 3.1 Il Pacchetto di Diritti Audiovisivi
- 3.2 Mezzi di trasmissione
- 3.3 Durata
- 3.4 Obblighi di Trasmissione
- 3.5 Territorio
- 3.6 Diritti Accessori
- 3.7 Esclusiva
- 3.8 Sublicenze

4. TERMINI DI LICENZA

- 4.1 Il Contratto di Licenza
- 4.2 Obblighi del Licenziatario
- 4.3 Obblighi della Lega Calcio
- 4.4 Proprietà delle immagini
- 4.5 Cedibilità del contratto
- 4.6 Durata e risoluzione
- 4.7 Miscellanee

5. PRODUZIONE

- 5.1 Produzione e distribuzione del Segnale
- 5.2 Costi
- 5.3 Logo della Competizione

6. NOTE LEGALI

- 6.1 Natura dell'Invito
- 6.2 Assenza di garanzie
- 6.3 Discrezionalità della Lega Calcio
- 6.4 Costi e spese
- 6.5 Confidenzialità
- 6.6 Proprietà intellettuale
- 6.7 Diritto di rettifica
- 6.8 Trattamento dei dati
- 6.9 Lingua
- 6.10 Legge e foro

Allegato 1 - Sommario dei Diritti Audiovisivi

Allegato 2 - Trasmissioni in lingua italiana

Allegato 3 - Segnale - Accesso agli Stadi

Allegato 4 - Diritti riservati alla Lega Calcio e alle Società Sportive

Allegato 5 - Fac-simile dell'Offerta

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la Lega Nazionale Professionisti Serie A - indicata nel prosieguo come "Lega Calcio" - emana il presente Invito a presentare Offerte riferite all'acquisizione in licenza dei Diritti Audiovisivi valevoli per territori diversi da Italia, San Marino e Città del Vaticano e relativi alla Supercoppa Italiana delle Stagioni 2010-11 e 2011-12 (per un totale di 1 gara a Stagione), nel rispetto delle Linee Guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 14 maggio 2009 e dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in data primo luglio 2009. Nello svolgimento delle procedure competitive di vendita centralizzata la Lega Calcio si avvale dell'assistenza della società Infront Italy srl in qualità di *advisor*.

1.2 La vendita centralizzata

L'offerta centralizzata dei diritti secondo criteri di trasparenza ed efficienza, sulla base del presente Invito, intende creare un prodotto coerente, innovativo e di elevata qualità, che possa essere promosso e ampiamente distribuito ai tifosi di calcio nel mondo, ivi incluso in quei territori che registrano una forte presenza di comunità italiane. La vendita e la distribuzione in sede centralizzata contribuiranno inoltre a favorire l'esposizione televisiva, un eccezionale standard di programmazione e una rappresentazione equilibrata di partite e club, facendo sì che il calcio italiano divenga più seguito, popolare e interessante che mai a livello internazionale.

1.3 Gli obiettivi della Lega Calcio

L'obiettivo primario che la Lega Calcio persegue nella commercializzazione dei Diritti Audiovisivi relativi alla Supercoppa Italiana è lo sviluppo delle potenzialità del calcio italiano per assicurarne nuovo e forte sviluppo sul mercato internazionale.

1.4 La Supercoppa Italiana

1.4.1 La Supercoppa Italiana è organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A ("Lega Calcio").

La Lega Calcio, quale associazione di categoria di società sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa e organizza le seguenti competizioni sportive, cui partecipa una pluralità di Società Sportive secondo le modalità e le durate previste dagli appositi regolamenti: Campionati di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera, delle quali stabilisce i calendari e fissa date e orari.

1.4.2 La Supercoppa Italiana è un unico Evento cui partecipano la vincitrice del Campionato di Serie A e la vincitrice della Coppa Italia, abitualmente in casa della squadra vincitrice del Campionato di Serie A.

Di norma l'Evento si disputa nel mese di agosto, il sabato o la domenica che precedere la prima giornata di Campionato di Serie A. Tuttavia la data dell'evento può cambiare in considerazione di particolari esigenze, ad esempio l'organizzazione dello stesso all'estero.

Il Regolamento della Competizione per l'edizione 2010 è stato pubblicato dalla Lega Calcio in data 13 luglio 2010 con Comunicato Ufficiale n. 5, disponibile sul sito web della Lega Calcio.

1.5 Richieste di chiarimenti

Chiarimenti su requisiti e modalità per partecipare a questa procedura di assegnazione possono essere chiesti via fax o e-mail entro e non oltre cinque giorni dal termine previsto per il deposito delle Offerte. Le richieste e le conseguenti risposte vengono pubblicate sul sito internet della Lega Calcio così da essere conoscibili anche per gli altri soggetti interessati a partecipare alla procedura. Le richieste vanno inoltrate ai seguenti recapiti:

Lega Nazionale Professionisti Serie A Att.: Marco Brunelli Direttore Generale Via Ippolito Rosellini n. 4 20124 Milano Fax: +39 02 69010091 E-mail: segreteria@lega-calcio.it	e/o	Infront Italy srl - Advisor LNP Att.: Marco Bogarelli Presidente Via Deruta n. 20 20132 Milano Fax: +39 02 77112824 E-mail: presidenza@infrontsports.com
--	-----	---

1.6 Definizioni

Nel presente Invito i seguenti termini ed espressioni hanno il seguente significato (sia qualora espressi al singolare sia al plurale, a seconda del contesto):

- **CET:** è il fuso orario in vigore nel Territorio Italiano, incluse variazioni dovute al mutare dell'ora solare.
- **Competizione o Evento:** è la Supercoppa Italiana, o diversa futura denominazione, delle Stagioni 2010/2011 e 2011/2012, incluse le rispettive fasi di pre gara e post gara.
- **Contratto di Licenza:** è il contratto recante termini e condizioni della licenza a termine che si perfeziona tra l'Offerente selezionato e la Lega Calcio con riferimento al Pacchetto di Diritti Audiovisivi previsto da questo invito.
- **Decreto:** è il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, attuativo della legge delega 19 luglio 2007, n. 106; le definizioni non contenute nel presente Invito hanno il significato loro attribuito dall'art. 2 del Decreto.
- **Diritti Audiovisivi:** sono, relativamente alla Competizione, i diritti audiovisivi e accessori che vengono offerti con riferimento all'Evento e che, congiuntamente considerati, costituiscono il Pacchetto di Diritti Audiovisivi secondo quanto previsto dal presente Invito.
- **Durata:** è la durata del Contratto di Licenza.
- **Immagini di Archivio:** sono le fissazioni delle immagini dell'Evento una volta decorsi otto giorni dalla mezzanotte che segue la disputa dell'Evento medesimo. In base alle previsioni del Decreto, tali Immagini di Archivio sono riservate alle Società Sportive.
- **Immagini Salienti:** sono le immagini più significative dell'Evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'*istant replay* e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in forma animata, che il

Licenziatario potrà riprendere e utilizzare nei limiti e alle condizioni previste nel Contratto di Licenza.

- **Intermediario:** è qualsiasi impresa che svolge attività di intermediazione nel mercato internazionale dei diritti audiovisivi sportivi.
- **Interviste:** sono le interviste a calciatori, allenatori e dirigenti di Società Sportive realizzabili negli spazi e secondo le modalità di cui al Regolamento Produzioni Audiovisive.
- **Invito:** è il presente invito a presentare Offerte.
- **Licenziatario:** è l'Intermediario la cui Offerta viene accettata dalla Lega Calcio e conseguentemente risulta assegnatario del Pacchetto di Diritti Audiovisivi oggetto del Contratto di Licenza.
- **Linee Guida:** sono le Linee Guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 14 maggio 2009 e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1 luglio 2009.
- **Offerta:** è l'offerta presentata da un Offerente alla Lega Calcio per il Pacchetto di Diritti Audiovisivi a mezzo di lettera redatta in conformità al documento pro-forma predisposto nell'Allegato 5, congiuntamente alle informazioni integrative e alla documentazione richieste da questo Invito.
- **Offerente:** è il soggetto o l'ente o (nel caso di Offerta congiunta) il consorzio di imprese che, in qualità di Intermediario, presenta la propria Offerta per il Pacchetto di Diritti Audiovisivi.
- **Operatore delle comunicazioni o Operatore:** è il soggetto che trasmette immagini dell'Evento mediante una o più Piattaforme, in formato digitale o analogico e in modalità lineare o non lineare "on demand" e che è legittimato a tali trasmissioni sulla base di accordi con il Licenziatario.
- **Pacchetto di Diritti Audiovisivi:** è l'insieme dei Diritti Audiovisivi per il Territorio Internazionale contemplati dal presente Invito.
- **Piattaforma:** è qualsiasi sistema per la trasmissione e la ricezione dei Prodotti Audiovisivi esistente nel Territorio Internazionale.
- **Prodotti Audiovisivi:** sono i prodotti editoriali realizzati dal Licenziatario o dai suoi Sublicenziatari sulla base dei Diritti Audiovisivi dell'Evento.
- **Regolamento Produzioni Audiovisive:** è il Regolamento approvato dalla Lega Calcio e pubblicato sul suo sito web per disciplinare regole e procedure in materia di produzione audiovisiva della Competizione, le Interviste ai tesserati e gli accessi al Segnale e agli impianti sportivi.
- **Segnale:** è il segnale audiovisivo internazionale contenente immagini e sonoro dell'Evento ripreso da apposite telecamere.
- **Società Sportiva:** è ciascuna delle società che partecipa ad ognuna delle edizioni della Supercoppa Italiana.
- **Stagione o Stagione Sportiva:** è il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il primo luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.

- **Sublicenziatario:** è ciascun Operatore delle Comunicazione cui il Licenziatario assegni i Diritti Audiovisivi, in tutto o in parte, mediante licenze scritte, nei limiti e nel rigoroso rispetto del presente Invito e del Contratto di Licenza.
- **Territorio Internazionale:** è il territorio che include tutte le aree geografiche e i paesi del mondo, con esclusione del Territorio Italiano.
- **Territorio Italiano:** è il territorio che include l'Italia, la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- **Trasmissione A Pagamento:** sono le modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'Utente, anche a richiesta individuale (quali, esemplificativamente, sistemi *pay tv*, *pay-per-view* e *video-on-demand*).
- **Trasmissione In Chiaro:** sono le modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli Utenti
- **Utenti:** sono, indifferentemente considerati, tutti i soggetti che accedono alle trasmissioni di Prodotti Audiovisivi; nel caso di Trasmissioni A Pagamento, il termine include gli utenti domestici e gli utenti commerciali.

2. LA PROCEDURA DI SELEZIONE

2.1 Obiettivi

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto, mediante la seguente procedura la Lega Calcio intende assegnare a un Intermediario i Diritti Audiovisivi relativi alla Competizione esercitabili nel Territorio Internazionale, come descritti nel Pacchetto di Diritti Audiovisivi, nei termini e alle condizioni previsti dal presente Invito.

2.2 Avviso agli offerenti

Gli Offerenti sono invitati a voler considerare con particolare attenzione i requisiti formulati dalla Lega Calcio in questo Invito e nei suoi Allegati e le obbligazioni a carico degli stessi Offerenti. Ciascun soggetto o ente che inoltra la propria Offerta deve aver letto e compreso tutte le informazioni previste da questo Invito e averne accettato termini, condizioni e procedure.

2.3 Requisiti degli Offerenti

2.3.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura di assegnazione dei Diritti Audiovisivi gli Intermediari in possesso dei seguenti requisiti:

- (i) comprovata capacità ed esperienza nel settore della distribuzione internazionale dei diritti audiovisivi riferiti al calcio, in particolare sulla base di un proprio management esperto di tale mercato internazionale;
- (ii) dotazione di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione;
- (iii) adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni pecuniarie contemplate dall'aggiudicazione.

- 2.3.2 Non saranno comunque ammessi a partecipare a procedure competitive gli Intermediari per i quali, al momento della presentazione dell'Offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.
- 2.3.3 Le Offerte formulate in via congiunta da più soggetti saranno prese in considerazione dalla Lega Calcio a condizione che almeno un componente tra gli Offerenti consorziati sia in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità sopra previsti. Un'Offerta congiunta non implicherà sublicenza, ma dovrà stabilire con chiarezza con quali modalità i diritti compresi nel Pacchetto di Diritti Audiovisivi saranno allocati tra i consorziati. Ciascun componente del consorzio sarà (nel caso di sottoscrizione nei suoi confronti del Contratto di Licenza) solidalmente responsabile nei confronti della Lega Calcio per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la Lega Calcio.

2.4 Requisiti delle Offerte

- 2.4.1 Le Offerte di acquisizione possono essere redatte in lingua italiana o in lingua inglese con appropriata traduzione in lingua italiana. Ciascuna Offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore dell'Offerente o da un suo procuratore speciale autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da allegare in originale all'Offerta stessa. Offerte presentate in altra forma o con altre modalità non saranno accettate.
- 2.4.2 Ogni Offerta dovrà essere compilata utilizzando il modello che viene allegato al presente Invito sub Allegato 5. L'Offerente deve fornire le informazioni richieste nel modello e corredarlo con i documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti.
- 2.4.3 Le Offerte devono essere depositate a mani in busta chiusa e sigillata, indirizzata alla sede legale della Lega Calcio in via Ippolito Rosellini n. 4, Milano, entro il termine previsto dal presente Invito. Sull'esterno della busta deve essere chiaramente riportata la dicitura "*Offerta di acquisizione diritti internazionali Lega Calcio - Supercoppa Italiana*" o l'equivalente dicitura in lingua inglese "*Lega Calcio International Rights Acquisition Bid – Supercoppa Italiana*".
- 2.4.4 Tutte le Offerte devono essere presentate entro le 12:00 (CET) del [26 luglio] 2010. La Lega Calcio fornirà a ciascun Offerente ricevuta attestante data e orario di ricevuta dell'Offerta.
- 2.4.5 Ciascun Offerente è tenuto a garantire che le informazioni contenute nella sua Offerta e in qualsiasi documento allegato siano rispondenti al vero. Qualsiasi Offerta che risulterà contenere informazioni false o ingannevoli potrà essere immediatamente rigettata dalla Lega Calcio. In caso di variazioni delle informazioni fornite da un Offerente nella sua Offerta, tale Offerente dovrà dare immediata comunicazione alla Lega Calcio dei dettagli di tali variazioni.
- 2.4.6 La Lega Calcio può chiedere chiarimenti a ciascun Offerente in merito a qualsiasi dettaglio dell'Offerta. Le risposte a tali quesiti devono essere fornite per iscritto alla Lega Calcio entro il termine da questa indicato, all'indirizzo e alle mail precisati al paragrafo 1.5.

2.5 Apertura delle buste

- 2.5.1 Entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle Offerte il legale rappresentante della Lega Calcio o, in caso di suo impedimento, il Direttore Generale o altro funzionario delegato dalla Lega Calcio, alla presenza di un notaio, apre le buste degli Offerenti. Sono ammessi ad assistere solo i dirigenti, i collaboratori e i consulenti della Lega Calcio e delle Società Sportive, nonché i legali rappresentanti pro-tempore o procuratori speciali (autorizzati nelle forme sopra descritte) degli Operatori e Intermediari che abbiano presentato Offerte.
- 2.5.2 Tale prima fase di apertura delle buste si conclude con la dichiarazione da parte del legale rappresentante della Lega Calcio, verbalizzata dal notaio, del numero delle buste e dell'identità degli Offerenti.
- 2.5.3 In separata sessione, da tenersi il medesimo giorno di apertura delle buste o, a discrezione della Lega Calcio entro il giorno lavorativo successivo, la Lega Calcio esamina le Offerte ricevute, tenendo conto dei seguenti elementi:
- (i) sussistenza dei requisiti indicati al precedente paragrafo 2.3;
 - (ii) accettazione incondizionata da parte dell'Offerente di tutti gli obblighi connessi all'assegnazione, inclusi quelli relativi all'offerta di garanzie di pagamento.
- 2.5.4 Entro sette (7) giorni lavorativi dalla data fissata per l'apertura delle buste, i competenti organi della Lega Calcio possono, a propria discrezione, procedere all'assegnazione dei Diritti Audiovisivi a uno degli Offerenti o invitare tutti gli Offerenti che abbiano presentato Offerte valide alle trattative private previste al seguente paragrafo 2.6.
- 2.5.5 La Lega Calcio dà notizia agli interessati della propria determinazione nelle 24 ore successive, mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Nel caso di trattative private, la Lega Calcio ne fornisce inoltre comunicazione diretta agli Offerenti ammessi e indica contestualmente le relative modalità di svolgimento.

2.6 Le trattative private

- 2.6.1 Alle trattative private eventualmente avviate dalla Lega Calcio sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che abbiano presentato Offerte rispondendo al presente Invito. A tal fine La Lega Calcio dà notizia della decisione di avviare le trattative private pubblicizzandola sul proprio sito internet e, allo stesso tempo, comunicandola per iscritto a tutti Intermediari invitati. Contestualmente e con le stesse modalità, la Lega Calcio pubblicizza e comunica le relative modalità di svolgimento delle trattative private.
- 2.6.2 Ciascuna fase di trattative private non può protrarsi oltre 60 giorni dalla data del suo avvio, salvo quanto previsto al seguente paragrafo.
- 2.6.3 Qualora, in sede di trattativa privata, la Lega Calcio non riceva alcuna Offerta o riceva Offerte ritenute non congrue, può intraprendere nuove procedure competitive ovvero, previa comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori 30 giorni.
- 2.6.4 In tutti i casi, la Lega Calcio dà notizia della conclusione della trattativa privata mediante avviso del relativo esito pubblicato sul proprio sito internet entro 24 ore dal termine della stessa.

2.7 Assegnazione dei Diritti

- 2.7.1 Ai sensi del Decreto, la Lega Calcio procederà all'assegnazione al Licenziatario selezionato tra gli Offerenti a mezzo delle suddette procedure una volta decorsi i termini di legge dalla relativa comunicazione da effettuare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- 2.7.2 Dal momento in cui i Diritti Audiovisivi vengono assegnati, il Licenziatario opera sul mercato nella propria esclusiva responsabilità senza alcun tipo di coinvolgimento, diretto o indiretto della Lega Calcio. La Lega Calcio e l'Intermediario-Licenziatario non entreranno in alcuna ulteriore e/o collaterale relazione contrattuale per l'intera durata del Contratto di Licenza. Inoltre, il Licenziatario è consapevole che nella propria attività di intermediazione dei Diritti Audiovisivi (mediante la conclusione di sublicenze o con le altre modalità in cui svolge tali attività) deve attenersi ad ogni legislazione o normativa che possa trovare applicazione con ogni conseguente responsabilità a proprio esclusivo carico in caso di loro violazione.
- 2.7.3 Nulla può essere imputato alla Lega Calcio, al suo *advisor* e alle Società Sportive in relazione all'attività di intermediazione dei Diritti Audiovisivi svolta dal Licenziatario (mediante la conclusione di sublicenze o con le altre modalità in cui svolgerà tali attività), il quale si fa espressamente carico di manlevare, tenere indenne e difendere la Lega Calcio, il suo *advisor* e le Società Sportive relativamente ad ogni e qualsivoglia pretesa che, in ragione di tale attività, possa esserle avanzata da terzi.

2.8 Corrispettivo

- 2.8.1 Il corrispettivo che l'Offerente intende corrispondere per il Pacchetto di Diritti Audiovisivi deve essere indicato nella sua lettera di Offerta. Tutti gli importi devono essere espressi in Euro (€) oltre IVA, se dovuta, e devono essere intesi come l'importo netto effettivo che la Lega Calcio incasserà. Pertanto il Licenziatario sarà tenuto a farsi carico in via esclusiva del pagamento di qualsiasi imposta, e delle detrazioni o ritenute applicabili ai suoi pagamenti. Laddove necessario, tutti i pagamenti alla Lega Calcio saranno maggiorati per far sì che la Lega Calcio riceva effettivamente il corrispettivo netto dichiarato dall'Offerente.
- 2.8.2 Il corrispettivo dovuto alla Lega Calcio non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso in cui il Licenziatario o alcuno dei suoi Sublicenziatari non possano esercitare alcuno dei Diritti Audiovisivi per qualsiasi causa diversa dall'inadempimento della Lega Calcio.

2.9 Pagamenti

- 2.9.1 Il Licenziatario è tenuto a pagare il corrispettivo applicabile in rate anticipate alle seguenti scadenze:
- (i) per la Stagione Sportiva 2010/2011: 2 rate di pari importo tra loro scadenti, la prima, 7 giorni dopo l'assegnazione del Pacchetto e, la seconda, entro il giorno precedente la disputa dell'Evento;
 - (ii) per la Stagione Sportiva 2011/2012: 2 rate di pari importo tra loro scadenti, la prima, il 31 luglio 2011 e, la seconda, entro il giorno precedente la disputa dell'Evento.

- 2.9.2 I pagamenti vanno effettuati solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà comunicato per iscritto dalla Lega Calcio. La ricevuta del bonifico costituirà quietanza di pagamento.
- 2.9.3 Il ritardo anche di un solo giorno del pagamento del corrispettivo dovuto comporta la maturazione in favore della Lega Calcio di interessi di mora, senza necessità di preventiva comunicazione o costituzione in mora, da calcolarsi nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca d'Italia sulla base del REPO-BCE (Tasso Rendimento Politiche comunitarie della Banca Europea) vigente nel periodo relativo all'inadempimento, maggiorato di 3 punti percentuali.
- 2.9.4 Il pagamento del corrispettivo non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Licenziatario o dei suoi eventuali Sublicenziatari, qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora il Licenziatario sospenda per qualsiasi motivo il pagamento, la Lega Calcio può legittimamente sospendere l'esecuzione del Contratto di Licenza, anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge applicabile.

2.10 Garanzie

- 2.10.1 La Lega Calcio presta particolare attenzione alla solvibilità finanziaria di ciascun Offerente e alla sua capacità di adempiere agli obblighi di pagamento in esecuzione del Contratto di Licenza.
- 2.10.2 Gli Offerenti devono fornire nella propria Offerta evidenza della propria solvibilità finanziaria e proporre le garanzie che intendono offrire a supporto delle proprie obbligazioni di pagamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo, l'offerta di cauzioni o il rilascio di garanzie di terzi.
- 2.10.3 Le garanzie offerte da ciascun Offerente costituiscono elemento specifico di valutazione del contenuto di ciascuna Offerta, sulla base della insindacabile e discrezionale valutazione della Lega Calcio.

3. I DIRITTI AUDIOVISIVI

3.1 Il Pacchetto di Diritti Audiovisivi

Il Pacchetto di Diritti Audiovisivi comprende i seguenti diritti:

- (i) il diritto esclusivo di trasmettere dal vivo e per intero la Competizione;
- (ii) il diritto esclusivo di realizzare e trasmettere Prodotti Audiovisivi, consistenti in programmi pre-gara, nel corso dell'intervallo o post-gara e/o altri programmi, inclusivi delle Interviste effettuate ai sensi del Regolamento Produzioni Audiovisive;
- (iii) il diritto non esclusivo di accedere agli Stadi in limitate occasioni, come previsto nell'Allegato 3;
- (iv) il diritto non esclusivo di trasmettere le Immagini di Archivio dell'Evento, nei limiti della disponibilità della Lega Calcio, disputati durante la Stagione in corso e quella immediatamente precedente, per la realizzazione di Prodotti Audiovisivi aventi ad oggetto la Competizione.

3.2 Mezzi di Trasmissione

- 3.2.1 La Lega Calcio prende atto dell'attuale fenomeno di convergenza di molteplici tecniche di trasmissione e intende incoraggiare la trasmissione di Prodotti Audiovisivi che includono immagini della Competizione sul maggior numero possibile di Piattaforme.
- 3.2.2 Il Licenziatario potrà dunque esercitare i Diritti Audiovisivi utilizzando una o più Piattaforme che potranno includere, a titolo esemplificativo e senza limitazioni, la televisione terrestre, satellitare, via cavo, tutte le modalità di Trasmissione In Chiaro e A Pagamento, la radio, internet, le tecnologie di comunicazione per telefonia mobile e le trasmissioni a circuito chiuso per utenti privati o commerciali, ivi incluso per la visione su aerei e navi battenti la bandiera di alcuno dei paesi del Territorio Internazionale .
- 3.2.3 I contenuti licenziati potranno essere trasmessi in formato analogico o digitale e, nel rispetto del presente Invito e dei termini del Contratto di Licenza, in modalità lineare e non lineare ("on demand"), secondo quanto idoneo a ciascuna Piattaforma.

3.3 Durata

- 3.3.1 La Durata per la quale il Licenziatario potrà esercitare i Diritti Audiovisivi coincide con la durata delle due Stagioni 2010-2011 e 2011-2012.
- 3.3.2 Al suddetto termine, così come in qualsiasi caso di scioglimento anticipato o risoluzione del Contratto di Licenza, ciascuno e tutti i Diritti Audiovisivi concessi al Licenziatario tornano nella piena titolarità e disponibilità della Lega Calcio e delle Società Sportive. In conseguenza di ciò, è vietato ogni e qualsiasi successivo sfruttamento di alcuno di tali Diritti Audiovisivi da parte del Licenziatario e dei suoi Sublicenziatari.

3.4 Obblighi di trasmissione

Il Pacchetto di Diritti Audiovisivi contempla i seguenti obblighi di trasmissione:

- (i) in tutti i paesi o le aree geografiche in cui saranno sublicenziati Diritti Audiovisivi, il Licenziatario dovrà assicurare che i suoi Sublicenziatari trasmettano per intero, in diretta o in differita, la Competizione, fatte salve eventuali deroghe che la Lega Calcio potrà concedere caso per caso;
- (ii) se i Diritti Audiovisivi saranno sublicenziati in alcuno dei paesi o aree geografiche rientranti nella lista dei territori elencati nell'Allegato 2, il Licenziatario dovrà inoltre assicurare che (in aggiunta a qualsiasi eventuale altra lingua locale) le trasmissioni dei propri Sublicenziatari siano effettuate in lingua italiana, secondo i medesimi livelli di diffusione assicurati a tali trasmissioni in lingua italiana nella Stagione 2009/2010.

3.5 Territorio

- 3.5.1 Il Licenziatario dovrà assicurare che le trasmissioni dell'Evento e dei Prodotti Audiovisivi previsti dal presente Invito siano circoscritte al Territorio Internazionale, in particolare attraverso misure che prevenivano indebita captazione delle immagini o loro ritrasmissione nel Territorio Italiano, poiché qualsiasi loro ricezione anche solo parziale nell'ambito di quest'ultimo sarebbe in grado di inficiare tutti i contratti di licenza in vigore tra la Lega Calcio e gli operatori del Territorio Italiano.

- 3.5.2 A tal fine il Licenziatario si obbliga a mettere in atto ogni accorgimento necessario (o se del caso richiesto dalla Lega Calcio) al fine di impedire qualsiasi debordamento del Segnale dal Territorio Internazionale. In particolare:
- (i) con riferimento a trasmissioni satellitari ricevibili anche nel Territorio Italiano, il Segnale deve essere criptato e deve esserne impedita la fruizione agli utenti del Territorio Italiano. Il Licenziatario deve inoltre astenersi dallo svolgere attività di marketing o promozione delle proprie trasmissioni nel Territorio Italiano;
 - (ii) con riferimento alle trasmissioni terrestri, deve essere impedito qualsiasi *overspill* nel Territorio Italiano, con la sola eccezione dell'eventuale minimo debordamento tecnico e involontario del Segnale nella aree immediatamente limitrofe al confine di Stato. Il Licenziatario, se richiesto dalla Lega Calcio, deve porre in essere ogni attività necessaria ad annullare e comunque circoscrivere il fenomeno di *overspill* in quanto in grado di inficiare i contratti di Licenza sottoscritti dalla Lega Calcio per il territorio italiano;
 - (iii) con riferimento alle trasmissioni via Internet, deve essere garantito che le stesse siano circoscritte al solo Territorio Internazionale utilizzando i migliori sistemi tecnici al momento disponibili (a titolo esemplificativo il geo-blocking).
- 3.5.3 E' in ogni caso vietata la Trasmissione In Chiaro mediante segnali terrestri nella Svizzera Italiana, nella regione di Capodistria e nel Principato di Monaco.

3.6 Diritti Accessori

3.6.1 Uso dei Marchi

Lega Calcio concede al Licenziatario, alle condizioni indicate nel Contratto di Licenza, il diritto non esclusivo di utilizzare marchi e loghi della Lega Calcio e delle Società Sportive nei propri programmi e nell'ambito delle sue attività promozionali e di marketing che riguardino la trasmissione della Competizione. La Lega Calcio e/o le Società Sportive, secondo quanto applicabile, rimangono titolari esclusive di tutti tali marchi e loghi.

E' fatto espresso e tassativo divieto di utilizzare le immagini dell'Evento e le denominazioni sociali, i loghi figurativi, i colori o gli altri segni distintivi della Lega Calcio e delle Società Sportive per qualsiasi diverso fine, e quindi, a titolo esemplificativo, in abbinamento, in associazione e/o al fine di promuovere qualsiasi altro prodotto o servizio.

3.6.2 Pubblicità

Il Licenziatario può includere sponsorizzazioni e pubblicità durante, immediatamente prima e immediatamente dopo le trasmissioni delle immagini dell'Evento, nel rispetto delle applicabili normative di legge o regolamentari, restando tuttavia espressamente inteso che:

- (i) le trasmissioni pubblicitarie non possono comportare utilizzazione delle immagini di giocatori e altri tesserati delle Società Sportive;
- (ii) le immagini dell'Evento non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi degli sponsor ufficiali della Competizione o della Lega Calcio che sono comunicati al Licenziatario prima dell'inizio di ciascuna Competizione;

- (iii) nelle trasmissioni dell'Evento non possono essere inseriti messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli utenti l'impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento degli Eventi stessi (c.d. "pubblicità virtuale");
- (iv) nelle trasmissioni dell'Evento non possono essere inserite forme di pubblicità ingannevole né possono essere realizzate pratiche scorrette di altra natura quali, a titolo meramente esemplificativo, il fenomeno del c.d. *ambush marketing*.

E' esclusivamente a carico del Licenziatario ogni onere, costo e responsabilità relativi alle attività promo-pubblicitarie consentite ai sensi dei precedenti paragrafi e all'osservanza delle norme di legge o regolamento applicabili con riguardo a tali attività.

3.7 Esclusiva

3.7.1 Tranne che per quanto diversamente previsto da qualsiasi normativa applicabile, per i Diritti Riservati previsti di seguito e per quanto diversamente stabilito dal presente Invito, la Lega Calcio non eserciterà né concederà a soggetti terzi nel Territorio Internazionale i Diritti Audiovisivi che saranno assegnati al Licenziatario e che sono individuati come "esclusivi" dal presente Invito.

3.7.2 Diritti Riservati in generale.

Si intendono concessi al Licenziatario i soli diritti espressamente contemplati dal Pacchetto di Diritti Audiovisivi. I diritti che non sono espressamente inclusi nel Pacchetto di Diritti Audiovisivi non sono contemplati dal presente Invito e sono riservati alla Lega Calcio.

3.7.3 Diritti Riservati in particolare.

L'Offerente è tenuto a valutare specificamente i diritti che sono riservati alla Lega Calcio e alle Società Sportive, che vengono descritti nell'Allegato 4. I diritti inclusi nel Pacchetto di Diritti Audiovisivi sono subordinati e vanno valutati congiuntamente a tali diritti riservati alla Lega Calcio e alle Società Sportive come descritti in Allegato 4.

L'Offerente prende atto e accetta che la Lega Calcio si riserva il diritto di utilizzare, in proprio e/o tramite terzi, *highlights* della Competizione al fine di realizzare un prodotto audiovisivo attualmente denominato Magazine Serie A che sarà distribuito per la trasmissione anche nel Territorio Internazionale, restando quindi espressamente inteso che tali utilizzazioni da parte della Lega Calcio e/o dei suoi aventi causa non costituiscono una violazione dell'esclusiva prevista a favore dell'Offerente ai sensi del presente articolo.

3.8 Sublicenze

Il Licenziatario può sublicenziare a soggetti terzi (ciascuno inteso come "Sublicenziatario"), in qualsiasi paese o area geografica del Territorio Internazionale, qualsiasi tra i diritti inclusi nel Pacchetto di Diritti Audiovisivi, fermo restando che:

- (i) ciascuna sublicenza deve essere perfezionata secondo termini e condizioni che impongano gli stessi obblighi, doveri e restrizioni contemplati dal presente Invito e dal Contratto di Licenza;
- (ii) i Sublicenziatari devono essere vincolati al rispetto degli obblighi e divieti indicati nella precedente lett. (i), prevedendo nei contratti di sublicenza clausole che

- consentano di risolvere i contratti di sublicenza stessi in caso di inadempimenti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa a tutela dei Diritti Audiovisivi;
- (iii) il Licenziatario sarà responsabile degli atti o delle omissioni di qualsiasi Sublicenziatario e sarà tenuto ad assicurare l'integrale rispetto, da parte di tale Sublicenziatario, dei termini della rispettiva sublicenza;
 - (iv) il Licenziatario dovrà consegnare copia dei contratti di sublicenza che venissero richiesti dalla Lega Calcio;
 - (v) il Licenziatario dovrà informare prontamente la Lega Calcio di qualsiasi violazione del Contratto di Licenza, anche solo minacciata, e intraprendere di concerto con la Lega Calcio ogni iniziativa, anche di carattere contenzioso, necessaria alla tutela dei Diritti Audiovisivi.

4. TERMINI DI LICENZA

4.1 Il Contratto di Licenza

- 4.1.1 I termini e le condizioni che regoleranno l'esercizio dei Diritti Audiovisivi saranno dettagliati nel Contratto di Licenza che il Licenziatario dovrà sottoscrivere con la Lega Calcio, subordinatamente a quanto previsto al paragrafo 2.7.1. Tale Contratto di Licenza sarà recettivo di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Invito.
- 4.1.2 Resta inteso che, una volta che la Lega Calcio abbia accettato la sua Offerta, l'Offerente selezionato è contrattualmente vincolato ai termini e alle condizioni del presente Invito. L'Offerta non può in alcun caso essere ritirata o modificata in momento successivo alla sua accettazione da parte della Lega Calcio.

4.2 Obblighi del Licenziatario

- 4.2.1 Il Licenziatario si obbliga, in proprio e per conto dei propri Sublicenziatari, ad esercitare in ogni caso i diritti avuti in licenza nel rispetto e comunque compatibilmente con:
 - (i) il Contratto di Licenza, il presente Invito, le Linee Guida e il Regolamento Produzioni Audiovisive per la Supercoppa Italiana;
 - (ii) la normativa e ogni altro regolamento amministrativo e sportivo vincolante e applicabile, ivi inclusi il Regolamento contenente norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione e gli ulteriori regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati dagli enti sportivi nazionali (Lega Calcio, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Coni) e/o internazionali (U.E.F.A. e F.I.F.A.);
 - (iii) le istruzioni che la Lega Calcio si riserva di impartire, nell'esercizio di tale funzione, a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento della Competizione, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi degli utenti.
- 4.2.2 Il Licenziatario, in proprio e per conto dei propri Sublicenziatari, è inoltre obbligato:
 - (i) a non compiere alcun atto che possa pregiudicare lo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi acquisiti da soggetti terzi;

- (ii) ad esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega Calcio, delle Società Sportive e dello sport del calcio italiano e in generale;
- (iii) a fornire alla Lega Calcio le informazioni che la Lega Calcio può chiedere di mettere a disposizione in ordine ai paesi nei quali vengono trasmessi i Prodotti Audiovisivi, ai Sublicenziatari e alle relative modalità di trasmissione (con specifico riferimento a trasmissioni dal vivo o in differita, piattaforme di trasmissione e orari di messa in onda), oltre che, laddove disponibili, i dati di audience, numero abbonati, share, penetrazioni, ecc., nei vari paesi in maniera aggregata e con un'esclusiva finalità di natura statistica ed organizzativa.

4.2.3 Il Licenziatario dichiara di manlevare e tenere indenne la Lega Calcio, le Società Sportive e i loro aventi causa da qualsiasi pretesa, da chiunque fatta valere, derivante da propri inadempimenti alle previsioni del presente Invito e del Contratto di Licenza.

4.2.4 Il Licenziatario, in proprio e per conto dei propri Sublicenziatari, prende atto e accetta che:

- (i) terzi possono esercitare il diritto di cronaca nei limiti e con le modalità stabilite da leggi e regolamenti applicabili nel Territorio Internazionale, senza che il Licenziatario o i suoi Sublicenziatari abbiano nulla a pretendere dalla Lega Calcio e/o dalle Società Sportive;
- (ii) trasmissioni effettuate da terzi nel Territorio Italiano possano essere accessibili nel Territorio Internazionale a causa del debordamento tecnico e involontario del Segnale nelle aree limitrofe ai confini italiani;
- (iii) trasmissioni effettuate da terzi nel Territorio Italiano possano essere accessibili nel Territorio Internazionale attraverso apparecchiature di telefonia mobile per effetto di roaming tra operatori di rete.

4.3 Obblighi della Lega Calcio

4.3.1 La Lega Calcio, in conformità a quanto indicato nel presente Invito, è obbligata:

- (i) a far conseguire al Licenziatario la piena ed incontrastata disponibilità dei Diritti Audiovisivi ad esso assegnati;
- (ii) a non licenziare a terzi i Diritti Audiovisivi che siano licenziati in esclusiva al Licenziatario.

4.3.2 Il Licenziatario prende atto e accetta che la Lega Calcio fornisca mera attività di assistenza nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi rispetto ai Diritti Audiovisivi oggetto della licenza ma non ne risponde in alcun modo nei confronti del Licenziatario, salvo il caso di dolo o colpa grave della stessa Lega Calcio.

4.4 Proprietà delle Immagini

4.4.1 Il Licenziatario riconosce, e si impegna a far riconoscere ai suoi Sublicenziatari, che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Decreto, non gli spetta alcun diritto sulle immagini e sulle fissazioni delle immagini dell'Evento.

4.4.2 In tal senso, il Licenziatario, in proprio e per conto dei suoi Sublicenziatari, espressamente rinuncia a pretese di qualsiasi tipo su dette immagini e fissazioni e riconosce che, eccezion fatta per quanto strettamente necessario

all'esecuzione della licenza e nei limiti dalla stessa previsti, non ha e non potrà vantare alcun diritto né immateriale né materiale sulle immagini e sulle fissazioni di qualsiasi immagine dell'Evento, che possono essere commercializzate dalla sola Lega Calcio e, nei limiti di quanto di loro competenza, dalle Società Sportive, con la sola tassativa esclusione del commento audio giornalistico, che resta di titolarità del Licenziatario o dei suoi Sublicenziatari. La Lega Calcio potrà tuttavia utilizzare tali commenti in lingue internazionali, senza costi a suo carico, per fini non commerciali, in forma non esclusiva e previa comunicazione al Licenziatario. Su richiesta della Lega Calcio, il Licenziatario dovrà consegnare le riprese in possesso suo e dei suoi Sublicenziatari, incluse quelle non trasmesse, alla Lega Calcio o ai soggetti da questa indicati, senza oneri o costi a carico della Lega Calcio.

4.5 Cedibilità del Contratto

- 4.5.1 Il Licenziatario consente sin d'ora che la Lega Calcio possa a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento cedere il Contratto di Licenza ad altra associazione o ente che dovesse subentrarle nella commercializzazione dei Diritti Audiovisivi e sia riconosciuto dall'ordinamento calcistico italiano nelle forme dallo stesso previste, a condizione che il cessionario garantisca al Licenziatario la continuazione del rapporto agli stessi termini e condizioni del Contratto di Licenza.
- 4.5.2 La cessione si perfeziona con il ricevimento, da parte del Licenziatario, di comunicazione scritta da parte della Lega Calcio, sottoscritta dal cessionario a conferma del suo obbligo a rispettare termini e condizioni del Contratto di Licenza. La cessione perfezionata nelle forme descritte libera la Lega Calcio dalle sue obbligazioni nei confronti del Licenziatario.
- 4.5.3 Il Licenziatario non può in alcun caso cedere a terzi il Contratto di Licenza.

4.6 Durata e Risoluzione

- 4.6.1 Il Contratto di Licenza decorre dall'inizio della Stagione Sportiva 2010/2010 fino al termine della Stagione Sportiva 2011/2012, ossia indicativamente dal primo luglio 2010 al 30 giugno 2012.
- 4.6.2 Il Licenziatario riconosce alla Lega Calcio la facoltà di risolvere in qualsiasi momento l'accordo concluso con l'accettazione da parte della Lega Calcio della sua Offerta o, se già sottoscritto, il Contratto di Licenza, previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento o altra violazione delle previsioni del presente Invito o del Contratto di Licenza cui il Licenziatario non abbia posto rimedio entro quindici (15) giorni dalla contestazione.
- 4.6.3 La Lega Calcio ha inoltre il diritto di risolvere l'accordo concluso con l'accettazione da parte della Lega Calcio della sua Offerta o, se già sottoscritto, il Contratto di Licenza in qualsiasi momento qualora il Licenziatario subentri in stato di insolvenza o in alcuna procedura fallimentare, concorsuale o di liquidazione.
- 4.6.4 In caso di risoluzione ai sensi dei precedenti paragrafi è dovuto alla Lega Calcio a titolo di penale, fatto salvo ogni maggior danno, l'importo corrispondente al lucro cessante della Lega Calcio, intendendosi per lucro cessante l'importo pari alla differenza tra (i) il corrispettivo totale previsto a carico del Licenziatario sulla base dell'accordo con la Lega Calcio per l'intera sua Durata e (ii) le somme che la Lega Calcio abbia incassato dallo stesso Licenziatario e/o siano a carico di un

soggetto terzo sulla base di una licenza avente a oggetto i Diritti Audiovisivi revocati al Licenziatario e riassegnati a tale soggetto terzo, qualora tale licenza sia conclusa con il terzo successivamente alla risoluzione dell'accordo con la Lega Calcio. Resta peraltro inteso che la Lega Calcio deve adoperarsi secondo buona fede nella negoziazione con il terzo riassegnatario nel definire il corrispettivo da questi dovuto.

4.7 Miscellanee

- 4.7.1 L'identificazione della Competizione ai fini del Contratto di Licenza non comporta modifiche del medesimo nel caso di diversa denominazione nel corso della Durata né inibisce alla Lega Calcio di diversamente nominarla.
- 4.7.2 L'eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Invito e del Contratto di Licenza, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti.
- 4.7.3 In caso di eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente Invito e nel Contratto di Licenza le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace e di salvaguardare la sostanza economica del Contratto di Licenza.

5. PRODUZIONE

5.1 Produzione e distribuzione del Segnale

Il Segnale dell'Evento dal vivo della Competizione sarà prodotto e distribuito dalla Lega Calcio secondo quanto previsto nell'Allegato 3.

5.2 Costi

- 5.2.1 Il Licenziatario e/o i suoi Sublicenziatari che richiederanno di ricevere il Segnale dell'Evento saranno tenuti a sostenere i costi tecnici relativi alla fornitura, da parte del distributore selezionato dalla Lega Calcio, del Segnale richiesto presso i punti di accesso predeterminati, come previsto nell'Allegato 3. Tali costi si intendono dovuti in aggiunta al corrispettivo dovuto dal Licenziatario per i Diritti Audiovisivi.

5.3 Logo della Competizione

- 5.3.1 Con riferimento al Segnale e a tutte le immagini distribuite dalla Lega Calcio, il Licenziatario prende espressamente atto che:
- (i) in apertura e chiusura di ciascun tempo di gioco di ogni Evento delle Competizioni, così come in apertura e chiusura degli Highlights Preprodotti della Lega Calcio, è inserita la sigla istituzionale della Lega Calcio, della durata di circa 15 secondi, contenente il logo della Competizione; e
 - (ii) il logo della Competizione può essere sovrimpresso a intervalli regolari durante le immagini dell'Evento; e

(iii) il logo della Competizione è inserito nelle grafiche di presentazione dei risultati, nelle classifiche e nei servizi relativi alla Competizione.

- 5.3.2 Con riferimento ai Prodotti Audiovisivi da esso realizzati, il Licenziatario sarà tenuto allo stesso modo a inserire il logo della Competizione fornito dalla Lega Calcio in apertura e in chiusura delle trasmissioni, nelle grafiche di presentazione dei risultati, nelle classifiche e nei servizi relativi alla Competizione.
- 5.3.2 Il Licenziatario prende atto che il Logo della Competizione di cui alle precedenti previsioni può includere anche i loghi di sponsor della Competizione medesima.

6. NOTE LEGALI

6.1 Natura dell'Invito

Il presente Invito costituisce mero invito ad offrire e non costituisce offerta o proposta contrattuale in alcun modo suscettibile di accettazione. L'Offerente non può vantare titolo di sorta sui Diritti Audiovisivi se non nel caso in cui la sua Offerta sia accettata per iscritto dalla Lega Calcio.

6.2 Assenza di garanzie

La Lega Calcio non fornisce alcuna garanzia in relazione alla accuratezza, adeguatezza e completezza delle informazioni contenute nel presente Invito e l'Offerente non può in alcun momento basare sul presente Invito alcuna pretesa, azione o procedimento nei confronti della Lega Calcio.

6.3 Costi e spese

La Lega Calcio non è responsabile, in alcun caso, di alcun costo o spesa in cui l'Offerente sia incorso nella predisposizione o presentazione dell'Offerta, inclusi quelli che dovesse sostenere in seguito alla modifica o al ritiro dell'Invito da parte della Lega Calcio, la quale ha il pieno diritto di modificare o ritirare il presente Invito a sua assoluta discrezione.

6.4 Confidenzialità

- 6.4.1 Tutte le Offerte sono documenti confidenziali e di conseguenza l'Offerente (o il potenziale Offerente) non deve fare alcun annuncio o commento in relazione alle stesse, o effettuare alcun annuncio pubblico o comunicato stampa o altrimenti fornire alcuna informazione a terzi (ad eccezione di propri consulenti) in relazione alla propria Offerta, ivi incluso circa i relativi dettagli finanziari.
- 6.4.2 Qualsivoglia informazione di natura confidenziale inclusa all'interno di una Offerta deve essere mantenuta riservata da parte della Lega Calcio e non deve essere resa nota o fornita ad alcun terzo, a eccezione dei consulenti della Lega Calcio.
- 6.4.3 L'Offerente riconosce che la Lega Calcio ha l'esclusivo diritto di effettuare qualsivoglia annuncio in relazione al presente Invito e in particolare relativamente all'inclusione, rigetto o selezione delle Offerte, fatti salvi gli obblighi di riservatezza stabiliti al precedente paragrafo.

6.5 Proprietà Intellettuale

- 6.5.1 Tutti i diritti (inclusi, senza limitazione, i diritti di proprietà intellettuale) relativi al presente Invito e a qualsivoglia materiale fornito dalla Lega Calcio a qualsiasi Offerente o potenziale Offerente è e rimarrà di esclusiva titolarità della Lega Calcio e delle Società Sportive. Nulla nel presente Invito può essere interpretato come concessione da parte della Lega Calcio di qualsivoglia licenza, cessione o altro conferimento di diritti di proprietà intellettuale che rientrano nella titolarità della Lega Calcio o, se del caso, delle Società Sportive.
- 6.5.2 La documentazione a sostegno di ciascuna Offerta diviene fisicamente di proprietà della Lega Calcio una volta che viene ricevuta dalla stessa. A prescindere dal fatto che l'Offerta sia stata accolta o meno dalla Lega Calcio può liberamente utilizzare (senza alcun obbligo di pagamento a suo carico) tutte le idee, i concetti, le proposte, le segnalazioni o altro materiale contenuto in tale Offerta ovvero altrimenti comunicato alla Lega Calcio durante la procedura selettiva. L'Offerente rinuncia sin d'ora a qualsiasi rivendicazione verso la Lega Calcio in relazione ad alcuna utilizzazione da parte di questa di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale o altro simile diritto relativo alle idee, ai concetti o ad ogni altro materiale contenuto nella documentazione che fa parte della sua Offerta.

6.6 Diritto di rettifica

Lega Calcio si riserva il diritto, esercitabile in qualsiasi momento, di modificare o ritirare il presente Invito, il Pacchetto o i Diritti in esso inclusi, di rettificare la composizione dei Diritti Audiovisivi o di dare inizio ad una diversa o ulteriore procedura competitiva.

6.7 Trattamento dei Dati

Il trattamento dei dati comunicati dai soggetti interessati si svolge in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con piena tutela dei diritti dei soggetti offerenti. Il trattamento dei dati ha la finalità esclusiva di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi. Responsabili del trattamento sono i funzionari e i consulenti della Lega Calcio coinvolti nelle procedure di assegnazione per quanto di rispettiva competenza. Il titolare del trattamento è la Lega Calcio nella persona del proprio legale rappresentante, nei confronti della quale il soggetto interessato potrà fare valere i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6.8 Lingua

La versione in lingua italiana costituisce testo autentico e vincolante del presente Invito. La traduzione in lingua inglese è realizzata unicamente a scopi di cortesia e non può essere utilizzata ai fini dell'interpretazione o dell'applicazione dell'Invito

6.9 Legge e foro

Il presente Invito, il Contratto di Licenza e ogni documentazione, procedura o trattativa ad essi relativi o conseguenti sono esclusivamente soggetti alla legge italiana. Ogni contenzioso relativo al presente Invito o al Contratto di Licenza dovrà essere sottoposto alla competenza esclusiva del foro di Milano.

ALLEGATO 1

Sommario dei Diritti Audiovisivi

Il presente Allegato 1 illustra lo schema di sintesi dei Diritti Audiovisivi offerti dalla Lega Calcio per il Territorio Internazionale ai sensi del presente Invito.

SOMMARIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SUPERCOPPA ITALIANA		
Contenuto Generale	Dettagli	Obblighi di trasmissione
<ul style="list-style-type: none">• DIRITTI LIVE/DIFFERITA• TRASMISSIONI LINEARI E NON LINEARI• TUTTE LE PIATTAFORME E I SISTEMI DISTRIBUTIVI• TUTTI I TERRITORI DIVERSI DA ITALIA, SAN MARINO E CITTA' DEL VATICANO	<ul style="list-style-type: none">➤ La Competizione della Stagione Sportiva 2010/2011 e la Competizione della Stagione Sportiva 2011/2012.➤ Accesso allo stadio nei limiti indicati nell'Allegato 3.➤ Immagini di Archivio.	<ul style="list-style-type: none">➤ Trasmissione integrale di ciascuna Competizione

ALLEGATO 2

Trasmissioni in lingua italiana

Il presente Allegato 2 elenca in paesi in cui il Licenziatario deve far sì che i Sublicenziatari effettuino trasmissioni in lingua italiana (oltre che eventualmente in lingua locale) per le comunità italiane residenti all'estero. Tale obbligo di trasmissione in lingua italiana sarà applicabile in:

- (i) **America**: Nord America (Canada, Porto Rico e gli Stati Uniti d'America), Centro America e America del Sud (Argentina, Belize, Bolivia, Brasile, Cayenne, Cile, Columbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana francese, Guatemala, Guyana, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela), e i Caraibi (Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Cuba, Curaçao, Dominica, Repubblica Dominicana, Saint Eustatius (detta anche Saint Eustace o Statia), Grenada, Guadalupa, Haiti, Giamaica, Martinica, Montserrat, Antille Olandesi, Saba, Saint-Barthélemy, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint-Martin, Saint-Pierre e Miquelon, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Isole Vergini Americane).
- (ii) **Oceania**: Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea e le isole limitrofe.
- (iii) **Africa sub-sahariana**: Nigeria, Sud Africa, e paesi dell'Africa sub-sahariana (Angola, Repubblica del Benin, Repubblica del Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Ciad, Isole Comore, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Djibouti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Kenya, Regno del Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Repubblica di Mauritius, Isole Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Isola di Réunion, Ruanda, Sant'Elena, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Regno dello Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zaire, Zambia e Zimbabwe).

ALLEGATO 3

Segnale - Accesso agli Stadi

Il presente Allegato 3 contempla le caratteristiche e i costi del Segnale dell'Evento e le eventuali integrazioni a tale Segnale che saranno possibili per gli Operatori del Territorio Internazionale.

1. Segnale

1.1 L'Evento è prodotto con la seguente configurazione minima di telecamere:

Standard	Number of Matches
Standard A - 4 telecamere - Alta definizione	1 per Stagione

1.2 Le modalità di produzione dell'Evento, inclusi gli standard tecnici minimi e i criteri qualitativi ed editoriali di ogni produzione audiovisiva, sono indicati in dettaglio nel Regolamento Produzioni Audiovisive per la Supercoppa Italiana pubblicato sul sito web della Lega Calcio. Il posizionamento delle telecamere riportato in tale Regolamento può essere modificato per esigenze tecniche.

1.3 La Lega Calcio assicura la messa a disposizione del Segnale dell'Evento ai Sublicenziatari mediante il servizio tecnico di distribuzione selezionato dalla Lega Calcio, cui va comunicata con congruo preavviso la lista degli Operatori autorizzati alla ricezione. La distribuzione del Segnale avviene mediante collegamenti via satellite su specifici canali criptati.

1.4 La Lega Calcio (o il servizio tecnico di distribuzione da essa selezionato) addebiterà direttamente ai Sublicenziatari le seguenti tariffe per l'accesso al Segnale dell'Evento:

Standard	Tariffa
Standard A - 4 telecamere - Alta definizione	Euro 2.000,00

2. Accesso allo Stadio

2.1. Il Licenziatario, o in alternativa il singolo Sublicenziatario da questi indicato ai sensi del seguente punto 2.2, potrà, in relazione all'Evento cui sarà accreditato dalla Lega Calcio, con le modalità e nei termini disciplinati in dettaglio dal Regolamento Produzioni Audiovisive:

- utilizzare una postazione di commento richiedendo allestimento tecnico (AEQ G722, 1 monitor 16:9, 2 cuffie per telecronaca, connessioni audio/video), a costi e spese del Licenziatario;
- effettuare la presentazione pre-gara sul terreno di gioco (*stand up*);
- effettuare Interviste nella "Zona Mista" degli Stadi e nella Sala Stampa;
- integrare il Segnale dell'Evento mediante telecamere opzionali richieste dal Licenziatario, da collocarsi sul campo o in tribuna, previa autorizzazione che la Lega Calcio potrà concedere caso per caso a sua completa discrezionalità.

2.2 Il Licenziatario dovrà richiedere alla Lega Calcio specifica autorizzazione di accesso allo Stadio, prendendo sin d'ora atto che l'autorizzazione in questione sarà limitata a un solo soggetto per Evento indicato dal Licenziatario, in base alle disponibilità logistiche, e che tali autorizzazioni verranno rilasciate dalla Lega Calcio a sua completa discrezionalità.

2.3 Le richieste di servizi o produzioni unilaterali da parte del Licenziatario, nell'ambito di quanto consentito ai sensi del presente Allegato 3 e del Regolamento Produzioni Audiovisive, saranno subordinate al pagamento di costi sulla base del tariffario standard applicabile. La Lega Calcio si adopererà per mettere tali servizi unilaterali a disposizione del Licenziatario e/o dei Sublicenziatari, ma non assume alcuna obbligazione in tal senso. Quantità e qualità dei servizi offerti dalla Lega Calcio saranno determinati dalla stessa Lega Calcio al momento della richiesta e dipenderanno da fattori quali l'effettiva disponibilità degli spazi e la quantità e priorità delle richieste ricevute.

ALLEGATO 4

Diritti riservati alla Lega Calcio e alle Società Sportive

Il presente Allegato 4 descrive i diritti che la Lega Calcio e le Società Sportive possono esercitare nel Territorio Internazionale in concorrenza con i Diritti Audiovisivi riservati al Licenziatario.

1. Le Società Sportive possono esercitare diritti audiovisivi riferiti all'Evento al quale partecipano mediante i propri canali tematici ufficiali, decorse: (i) 72 ore dal fischio finale dell'Evento nel caso di trasmissioni In Chiaro, (ii) 36 ore dal fischio finale dell'Evento nel caso di Trasmissioni A Pagamento in paesi extra-europei, e (iii) 24 ore dal fischio finale dell'Evento nel caso di Trasmissioni A Pagamento in paesi europei. Ai sensi della normativa italiana, si considera canale tematico ufficiale l'insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore settimanali, distribuito su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente all'attività sportiva e societaria della Società Sportiva, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione, mediante Trasmissioni In Chiaro o A Pagamento.
2. Le Società Sportive possono esercitare diritti audiovisivi riferiti all'Evento al quale partecipano mediante i propri siti internet ufficiali e/o su canali tematici ufficiali consistenti in una web tv, solo mediante Trasmissioni A Pagamento e sotto forma di: (i) Immagini Salienti di 90 secondi di durata complessiva dell'Evento a non meno di 3 ore dal termine dell'Evento cui si riferiscono; (ii) sintesi o repliche dell'Evento, a non meno di 48 ore dal termine dello stesso. Le immagini dell'Evento possono essere trasmesse o ritrasmesse solo come parte integrante del contenuto dell'intero sito internet ufficiale o della web tv e non possono essere concesse in licenza o comunque trasmesse separatamente dai contenuti di tale sito internet o web tv.
3. Le Società Sportive che distribuiscono i propri canali tematici ufficiali, siti web o web tv nel Territorio Internazionale sono tenute a presentare le sole immagini di loro proprietà e a utilizzare il solo marchio delle stesse società. Tali diritti non possono essere conglobati in prodotti audiovisivi che si configurino come alternativi o concorrenti rispetto ai prodotti audiovisivi concernenti le Competizioni commercializzate dalla Lega Calcio. Stessi obblighi gravano sugli aventi causa dalle Società Sportive. Ai suddetti fini, è fatto divieto alle Società Sportive, alle loro agenzie e agli operatori di comunicazione loro cessionari di utilizzare i loghi ufficiali delle competizioni e di accorpate in un unico prodotto audiovisivo i diritti relativi ai canali, siti web o web tv di più di due Società Sportive.
4. La Lega Calcio può (i) comunicare al pubblico mediante il proprio sito internet Immagini Salienti dell'Evento a partire dalle ore 24.00 del giorno solare in cui si disputa tale Evento, in ogni caso non prima di 3 ore dal termine dell'Evento stesso; (ii) realizzare un magazine ufficiale dedicato alla Competizione che può essere comunicato al pubblico mediante il sito internet della Lega Calcio o trasmesso su un canale tematico da essa gestito.
5. La Lega Calcio o le Società Sportive avranno facoltà di utilizzare immagini dell'Evento nell'ambito delle loro attività promozionali o di consentirne lo sfruttamento nell'ambito di campagne promozionali o di sponsorizzazione proprie o di terzi, adottando limiti ragionevoli (in particolare quanto a frequenza e durata) per tali utilizzi.

ALLEGATO 5

Fac-simile dell'Offerta

Ciascun Offerente è tenuto a fornire le seguenti informazioni, nell'ordine e nel formato qui vi previsti.

The following information must be provided by each Bidder in the order and format set out below.

(a) Corrispettivo Offerto - *Offered Fee*

Corrispettivo netto offerto per il Pacchetto Diritti Audiovisivi (in Euro). <i>Net Fee Offered for the Media Rights Package (in Euro currency).</i>	
Territorio per il quale viene effettuata l'Offerta <i>Territory for which the Bid is made</i>	

(b) Informazioni Societarie - *Corporate Information*

Nome per esteso dell'Offerente. <i>Full name of the Bidder.</i>	
Sede sociale e principale sede di attività, se differente. <i>Registered office and principal place of business, if different.</i>	
Paese di costituzione, numero di registrazione e ragione sociale. <i>Country of incorporation, company registration number and legal status.</i>	
Contatto del legale rappresentante dell'Offerente. <i>Contact details of Bidder's representative.</i>	
Oggetto sociale. <i>Type of business activity.</i>	

<p>Composizione e identità del consiglio di amministrazione.</p> <p><i>Composition and identity of board of directors.</i></p>	
<p>Dettaglio delle quote societarie e della relativa titolarità riferite all'Offerente e alla eventuale controllante capogruppo.</p> <p><i>Details of shareholdings and shareholders in the Offerer and in the ultimate parent company of the Offerer, if any.</i></p>	<p>Eventualmente da allegare</p> <p><i>Possibly to be attached</i></p>

(c) Precedenti Esperienze Rilevanti - Relevant Experience and Track Record

<p>Dettagli relativi all'esperienza e competenza maturata dall'Offerente nella commercializzazione di diritti sportivi relativi al calcio o a eventi sportivi simili.</p> <p><i>Details of Bidder's experience and expertise in marketing audiovisual rights to football events or similar sport events.</i></p>	<p>Eventualmente da allegare</p> <p><i>Possibly to be attached</i></p>
--	--

(d) Organizzazione e situazione finanziaria - Organization and financial standing

<p>Commenti o documentazione sulla dotazione di mezzi e organizzazione dell'Offerente in relazione alle attività conseguenti all'assegnazione.</p> <p><i>Any comments or documents on means and organisation to support the activities deriving from the grant of Media Rights.</i></p>	<p>Eventualmente da allegare</p> <p><i>Possibly to be attached</i></p>
<p>Commenti o documentazione sulla situazione finanziaria dell'Offerente e sulla capacità di assolvere alle obbligazioni finanziarie conseguenti all'assegnazione.</p> <p><i>Any comments or documents on financial standing of the Bidder and relating to its ability to fulfil the financial obligations deriving from the grant of Media Rights.</i></p>	<p>Eventualmente da allegare</p> <p><i>Possibly to be attached</i></p>

(e) Garanzie Offerte – Offered Financial Securities

<p>Dettaglio delle garanzie finanziarie offerte dall'Offerente.</p> <p><i>Specific financial securities offered by the Bidder.</i></p>	
--	--

Ulteriori informazioni che l'Offerente desidera vengano prese in considerazione a supporto della sua Offerta devono essere allegata.

Any further information that the Bidder wishes to be considered in support of its Bid should be attached.

Questa Offerta è formulata dall'Offerente in persona del proprio legale rappresentante, con espressa accettazione di tutti i termini e le condizioni contenute nell'Invito a Offrire:

This Offer is submitted by Bidder acting by its authorised representative(s), with the acceptance of all terms and conditions of the ITT:

Firma:
Signature:

Nome:
Name:

Carica sociale:
Title:

Data:
Date:

Nel caso in cui la Lega Calcio avesse bisogno di contattarvi nel corso della procedura di apertura dell'aggiudicazione, siete pregati di volere indicare di seguito il nome e i contatti del legale rappresentate dell'Offerente al quale riferirsi.

Should the Lega Calcio need to contact you during the opening stage of the sale process in respect of the Audio-visual Rights, please set out below the name and contact details (including international dialing codes) of the authorized representative of the Bidder for that purpose.

Nome - *Name:*

Numero di telefono - *Telephone number:*

Numero di fax - *Fax number:*

E-mail - *E-mail:*

Grazie per il Vostro interesse nella Supercoppa Italiana. Attendiamo di ricevere la Vostra Offerta.
Thank you for your interest in the Supercoppa Italiana. We look forward to receiving your Bid.